

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO
AI SENSI DELL' ART. 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE
E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.

PATTO DI COLLABORAZIONE: AREA VERDE VIA GALLETTI.

Il giorno del mese di 2026 nella sede degli uffici comunali del Settore Partecipazione, Comunità, Sport in esecuzione della Determinazione Dirigenziale numero del che ha approvato il patto di collaborazione di cui sopra

TRA

IL COMUNE DI CREMONA, con sede legale in Piazza del Comune,8 - C.F. e P.I. 00297960197, legalmente rappresentato dal Direttore del Settore Partecipazione Comunità Sport e dal Direttore del Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico e Protezione Civile, ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliati presso la sede suddetta;

E

il cittadino attivo sig. XXXXXXXXXX di seguito denominato "Proponente"

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Cremona, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/16261 del 26 febbraio 2018 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
- che l'art.7 del suddetto Regolamento disciplina i patti di collaborazione ordinaria;
- che, l'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, come stabilito dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento, ha svolto il previsto percorso per far conoscere ed emergere le istanze del territorio e favorirne il confronto, facilitando la formulazione di una proposta condivisa;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

- la disponibilità espressa del Proponente di prendersi cura in forma volontaria e gratuita, materiale compreso, di parte dell' area verde adiacente al condominio di via Galletti n. 59, individuata al catasto come mappale 69 – foglio 344;
- che il Proponente era già stato autorizzato in data 17 novembre 2015 ad occuparsi dell'area indicata dalla “Monteverdi Immobiliare” proprietaria dell'area prima della sua cessione al Comune di Cremona;
- acquisita l'istanza presentata al Protocollo Generale del Comune n. 20239 in data 2 marzo 2026;
- l'esito dei confronti effettuati con il Servizio Reti di Comunità del Settore Partecipazione, Comunità, Sport e del Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole cose del Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico e Protezione Civile, per la definizione del patto di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia (art. 7), una proposta di tipo ordinario.

L'oggetto della proposta di collaborazione è di occuparsi in forma volontaria e gratuita di parte dell' area verde adiacente al condominio di via Galletti n. 59, individuata al catasto come mappale 69 – foglio 344.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati.

Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- costruire in modo condiviso con l'Amministrazione Comunale le modalità per valutare gli interventi realizzati e la percezione sul tema Amministrazione Condivisa e Beni Comuni;
- promuovere la conoscenza dell'intervento di rigenerazione urbana nel contesto del quartiere al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della cura dei Beni Comuni.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Settore Partecipazione, Comunità, Sport e il Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico e Protezione Civile si impegnano ad operare con il Proponente:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni all'Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati dal presente patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Proponente si impegna a:

- attivare e condurre un orto familiare
- a non utilizzare sostanze chimiche o comunque dannose all'ambiente;
- mantenere pulita l'area limitrofa con il corretto smaltimento degli scarti dell'orto;
- mantenere ordinata l'attrezzatura utilizzata nella conduzione dell'orto;
- non edificare nell'area strutture o pavimentazioni fisse;

ART. 4 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

I Direttori dei Settori Partecipazione, Comunità, Sport e Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico e Protezione Civile ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, che monitoreranno il percorso, valutando eventuali successive azioni, nonché la restituzione alla cittadinanza e all'Amministrazione di quanto effettuato.

Il gruppo di lavoro risulta essere così strutturato e articolato:

- da un referente per il Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole cose in qualità di supporto tecnico e metodologico con cui pianificare e concordare gli interventi individuando necessità specifiche, tempi e risorse;
- da un referente per il Servizio Reti di Comunità con funzioni di accompagnamento alla funzionalità del patto;
- dal Proponente, quale cittadino attivo.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente, nell'ambito della realizzazione degli interventi ed attività di volta in volta concordate, si assume la responsabilità di adottare comportamenti e modalità adeguate alle norme in materia di sicurezza.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Con riferimento a quanto disposto negli artt. 18 e 19 del Regolamento - nella polizza assicurativa (dati specifici) - sono previste le coperture assicurative dei cittadini attivi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nell'ambito delle attività descritte nel presente patto.

Nell'ambito della polizza sopracitata il Comune di Cremona resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati,

per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dal patto di collaborazione in oggetto.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a rendicontare quanto realizzato attraverso un incontro specifico e tramite materiali multimediali o fotografici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Comune si impegna a pubblicare quanto sopra indicato attraverso i canali di comunicazione dell'Ente.

ART. 8 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- la definizione con i proponenti di un piano di lavoro;
- l'attivazione di una polizza assicurativa per il cittadino volontario che realizzerà i lavori di piccole manutenzioni.

ART. 9 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla firma al 31 dicembre 2030.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona,

Per il Comune di Cremona
Il direttore del Settore
Partecipazione, Comunità, Sport

Per il Comune di Cremona
Il direttore del Settore Mobilità
Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione
Civile

Il Proponente
